Città metropolitana
di Roma Capitale

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

INDICE

TITOLO I

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizione e attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

TITOLO II

DISCIPLINA NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

CAUSE CESSAZIONE ATTIVITA'

Art. 3 - Requisiti per l'avvio dell'attività - Disciplina dell'attività (S.C.I.A.) - Capacità finanziaria - Cause cessazione attività

TITOLO III

SOGGETTI GIURIDICI

Art. 4 - Titolare dell'Autoscuola (prima sede) e del centro di istruzione automobilistica

Art. 5 - Responsabile Didattico delle sedi secondarie di Autoscuola

TITOLO IV

LOCALI PER AUTOSCUOLA E CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Art. 6 - Locali dell'Autoscuola
Art. 7 - Locali del centro di istruzione automobilistica

TITOLO V

DOCUMENTI - ARREDAMENTO DIDATTICO - MATERIALE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Art. 8 - Documenti vidimati e contributo per il rilascio
Art. 9 - Arredamento didattico

Art. 10 - Materiale lezioni teoriche

Art. 11 - Materiale lezioni pratiche

TITOLO VI

PERSONALE DOCENTE - TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Art. 12 - Insegnanti e Istruttori delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
Art. 13 - Requisiti degli Insegnanti e Istruttori

Art. 14 - Cumulo di funzioni da parte di Insegnanti e Istruttori nelle autoscuole e centri di istruzione automobilistica
Art. 15 - Tesserini di riconoscimento di Insegnanti e Istruttori

TITOLO VII

VARIAZIONI SOSTANZIALI - MORTIS CAUSA

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE NUOVA S.C.I.A. O COMUNICAZIONE

Art. 16 - Obbligo di presentazione nuova S.C.I.A. o comunicazione per variazioni sostanziali
Art. 17 - Variazioni di titolarità a seguito modifiche sostanziali della società

Art. 18 - Prosecuzione e variazione di titolarità per *mortis causa*

TITOLO VIII

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI

SOSTITUZIONI TEMPORANEE INSEGNANTI E ISTRUTTORI

PRESA D'ATTO

Art. 19 - Obbligo di comunicazione per variazioni non sostanziali
Art. 20 - Sostituzione temporanea dell'Insegnante e dell'Istruttore

Art. 21 - Sostituzione temporanea veicolo in disponibilità giuridica dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica

TITOLO IX

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 22 - Sospensione volontaria dell'attività
Art. 23 - Cessazione dell'attività

TITOLO X

ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI

Art. 24 - Requisiti per l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di guida
Art. 25 - Tassa d'esame per l'abilitazione di Insegnante e Istruttore di guida

Art. 26 - Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Insegnanti di teoria

Art. 27 - Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Istruttori di guida

TITOLO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28 - Responsabilità del titolare dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica
Art. 29 - Oggetto della vigilanza

Art. 30 - Ispezioni e controlli

Art. 31 - Verbale ispettivo

Art. 32 - Avvio del procedimento sanzionatorio

Art. 33 - Sanzioni amministrative

Art. 34 - Diffida

Art. 35 - Sospensione dell'attività

Art. 36 - Revoca

Art. 37 - Esercizio abusivo dell'attività e sanzioni pecuniarie

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norme di rinvio

Art. 39 - Norme abrogate

Art. 40 - Entrata in vigore

TITOLO I

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, l'esercizio delle *"scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti"* denominate "autoscuole" (art. 123, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992), i "centri di istruzione automobilistica" (art. 123, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992) e la vigilanza tecnico amministrativa sulle/gli stesse/i (D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, comma3, lett. a), b) e D.Lgs. n. 285/1992, art.123, comma 2).
2. Oltre che dal presente Regolamento la materia del settore è regolata dalle seguenti principali fonti normative e loro modificazioni ed integrazioni:
   - L. n. 241/1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
   - D.Lgs. n. 285/1992 *"Nuovo codice della strada"*
   - D.P.R. n. 495/1992 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*
   - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994 *"Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida"*
   - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995 n. 317 *"Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"*
   - D.P.R. n. 610/1996 *"Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*
   - Decreto Ministeriale 17 settembre 1997 n. 391 *"Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole"*
   - D.Lgs. n. 112/1998 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*
   - Conferenza Unificata – Provvedimento 14 febbraio 2002 *"Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*
   - L. n. 40/2007 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"*
   - L. n. 120/2010 *"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"*
   - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 *"Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnati ed istruttori di Autoscuola"*
   - Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. 317/95
   - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 gennaio 2014 n. 30 *"Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole"*

- L. n. 56/2014 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2014 n. 46 *"Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida"*

La materia del settore è regolata, altresì, dalle Direttive e Circolari emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2
Definizione e attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

1. Si definiscono:
   - "**Autoscuole**", ai sensi dell'art 123, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii., le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti;
   - "**Centri di Istruzione Automobilistica**" i consorzi, costituiti da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. Il Centro di istruzione automobilistica è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro
2. Le Autoscuole ed i Centri di Istruzione Automobilistica:
   - sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale alla quale compete, inoltre, l'applicazione delle sanzioni;
3. le Autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264;
4. le Autoscuole possono demandare, ai sensi dell'art. 123, comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992, integralmente o parzialmente, al Centro di Istruzione Automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso, le dotazioni complessive in personale e in attrezzature delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

TITOLO II

DISCIPLINA NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

CAUSE CESSAZIONE ATTIVITA'

Art. 3

Requisiti per l'avvio dell'attività - Disciplina dell'attività (S.C.I.A.) – Capacità finanziaria - Cause cessazione attività

A) Requisiti per l'avvio dell'attività

1. Per intraprendere l'attività di Autoscuola sono richiesti i requisiti di cui all'art. 123, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero che il soggetto:
    - abbia compiuto gli anni ventuno
    - risulti di buona condotta
    - sia in possesso di adeguata capacità finanziaria
    - sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
    - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
    - non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1
    - per le persone giuridiche i requisiti di cui ai precedenti punti sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica
    - adeguata capacità finanziaria
    - idoneità dei locali, deputati all'attività di Autoscuola

2. Per intraprendere l'attività di Centro di Istruzione Automobilistica sono richiesti i requisiti di cui all'art. 123, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero che il soggetto:
    - abbia compiuto gli anni ventuno
    - risulti di buona condotta
    - sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
    - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
    - non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1
    - per le persone giuridiche i requisiti di cui ai precedenti punti sono richiesti al legale rappresentante
    - idoneità dei locali, deputati all'attività di Centro di Istruzione Automobilistica

La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad apposito sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, deputati all'attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

E' facoltà della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale di procedere alla verifica del possesso di tutti i requisiti per l'avvio dell'attività comunicando, in caso di carenza, il divieto di prosecuzione della stessa, qualora avviata, con l'obbligo di rimuovere eventuali effetti dannosi. Nei casi più gravi verrà dato contestuale avviso alle Amministrazioni eventualmente interessate per le valutazioni di competenza. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela secondo la vigente normativa in materia

B) Disciplina dell'attività (S.C.I.A.)

1. L'avvio di attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) mediante l'utilizzo del rispettivo Modulo

pubblicato sulla home-page del sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, area tematica "Trasporti e mobilità", sottosezione "Autoscuole" - "Centro di Istruzione Automobilistica". Detto modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato, unitamente a tutti gli allegati nello stesso richiesti, mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale

2. La S.C.I.A. qualora carente di alcune delle informazioni e/o documentazioni di cui al Modulo indicato al precedente comma viene considerata incompleta. In tale ipotesi, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale comunica mediante p.e.c. le cause della incompletezza invitando a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni (art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990 e s. m. i.) scaduti i quali non ricorreranno le condizioni per l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A.
3. La S.C.I.A., qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. viene respinta

Specificatamente per i Centri di Istruzione Automobilistica, la S.C.I.A. deve essere integrata con quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. ovvero:

- denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
- generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica (che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., fatta eccezione per la capacità finanziaria)
- ubicazione della sede del Centro di Istruzione Automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate
- tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica
- generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il Centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le Autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso
- qualora al Centro di Istruzione Automobilistica siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti

C) Capacità finanziaria

1. Per avviare l'esercizio dell'attività di Autoscuola, le persone fisiche o giuridiche debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i..
2. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di Autoscuola deve essere dimostrato, per ciascuna, il possesso di tutti i requisiti prescritti per la prima sede ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede
3. <u>La capacità finanziaria non è richiesta per i centri di istruzione automobilistica</u>
4. Se la capacità finanziaria è attestata mediante proprietà di beni immobili (liberi da gravami e/o ipoteche), l'eventuale sua variazione dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'atto notarile o successione testamentaria e il titolare di Autoscuola dovrà comprovare una nuova capacità finanziaria
5. La capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento rilasciata da imprese o istituti di credito ovvero società finanziaria dovrà essere dimostrata annualmente o comunque dovrà essere dimostrata non oltre la data di scadenza dell'affidamento

D) Cause cessazione attività

L'esercizio di Autoscuola e Centro di Istruzione Automobilistica cessa:

a) per morte del titolare (salvo quanto previsto al seguente art. 18)
b) per cessazione volontaria
c) per scioglimento o messa in liquidazione della società
d) per mancata adesione ad un consorzio
e) per revoca nei casi previsti dal presente Regolamento

TITOLO III

SOGGETTI GIURIDICI

Art. 4

Titolare dell'Autoscuola (prima sede) e del centro di istruzione automobilistica

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., per titolare dell'Autoscuola si intende la persona fisica o giuridica che ha la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'Autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
2. Il titolare dell'Autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
   - dal titolare dell'impresa individuale
   - dal legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta
   - da ciascun socio amministratore avente piena legale rappresentanza della persona giuridica riconosciuta.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il consorzio di istruzione automobilistica è rappresentato dal legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni per almeno una abilitazione.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 123, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. nel caso di impedimento temporaneo del titolare o legale rappresentante dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica per valide e comprovate esigenze (es. malattia), lo stesso può essere sostituito da altro titolare o legale rappresentante per un periodo di sei mesi. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque non oltre i complessivi diciotto mesi di proroga nel perdurare le motivate e documentate esigenze. A tal fine, su comunicazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, da inoltrare via p.e.c., riportante tra l'altro il nominativo del sostituto unitamente alla documentazione che lo stesso ha titolo, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà una Presa d'Atto (con indicazione del termine temporale della sostituzione). La Presa d'Atto dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.

Art. 5

Responsabile Didattico delle sedi secondarie di Autoscuola

1. Qualora più sedi di un'Autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'Autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti professionali e morali di cui di cui all'art. 123, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

2. Il Responsabile Didattico deve risultare in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. Non si ritiene ammissibile nominare quale Responsabile Didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente che per sua natura ha carattere di discontinuità.
3. Il Responsabile Didattico dovrà presenziare un minimo di 20 ore settimanali, durante gli orari di apertura, presso la sede in cui è stato nominato.
4. Al Responsabile Didattico fa capo l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione periodica sia degli insegnanti di teoria che degli istruttori alla guida nonché; fa capo, altresì, la tenuta dei documenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di Autoscuola che siano state aperte successivamente alla data del 3 aprile 2007 (data di entrata in vigore della Legge n. 40 del 2 aprile 2007) ed in ogni caso a tutte le autoscuole per le quali intervengono modifiche che comportino la presentazione di una nuova S.C.I.A. in base al presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. nel caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico dell'Autoscuola per valide e comprovate esigenze (es. malattia), lo stesso può essere sostituito da altro Responsabile Didattico per un periodo di sei mesi. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque non oltre i complessivi diciotto mesi di proroga nel perdurare le motivate e documentate esigenze. A tal fine, su comunicazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, da inoltrare via p.e.c., riportante tra l'altro il nominativo del sostituto unitamente alla documentazione che lo stesso ha titolo, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà una Presa d'Atto (con indicazione del termine temporale della sostituzione). La Presa d'Atto dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.

TITOLO IV

LOCALI PER AUTOSCUOLA E CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Art. 6
Locali dell'Autoscuola

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. i locali dell'Autoscuola, di categoria catastale C/1 o A/10, devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq. 25,00 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,5, dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria, separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico ma attigua agli stessi
b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, con ingresso autonomo verso l'esterno, attiguo all'aula ed ai servizi igienici
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.

2. Nei locali di cui al precedente comma 1, congiuntamente all'attività di Autoscuola, può essere svolta l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. n. 264 del 8 agosto 1991) unicamente nel caso in cui le due attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica. In tal caso i locali, nel rispetto della superficie ed altezza minima stabilita dalla rispettiva legislazione in materia, potranno avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria (adibiti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi) di entrambe le attività. Avranno pertanto una superficie complessiva minima totale di mq. 55,00, di cui mq. 25,00 adibita ad aula per l'Autoscuola; a detta superficie minima totale và aggiunta la superficie adibita a servizi igienici (composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati) attigui alla segreteria/ingresso o all'aula.
3. I locali di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni, questi ultimi in conformità a quanto dettato dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. La verifica della conformità dei locali alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
5. Ulteriore sede (rispetto a quella già avviata), variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali. sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste dal precedente comma 4.
6. In conformità all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 317/1995 i criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 15/08/1995 (entrata in vigore del D.M. n. 317/1995), anche se negli stessi locali si svolga l'attività di consulenza di cui alla Legge n. 264/1991, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse.
7. I criteri dettati nel presente articolo si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data del 15/08/1995.

Art. 7
Locali del centro di istruzione automobilistica

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. i locali dei centri di istruzione automobilistica, di categoria catastale C/1 o A/10, devono comprendere:
   a) un'aula di almeno mq. 25,00 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,5 dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria, separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico ma attigua agli stessi
   b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, con ingresso autonomo verso l'esterno, attiguo all'aula ed ai servizi igienici
   c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
2. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, i locali dovranno comprendere unicamente un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie con ingresso autonomo verso l'esterno ed attigui servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
3. I locali deputati all'accoglimento dell'attività di centro di istruzione automobilistica non possono ospitare l'attività di Autoscuola.
4. I locali di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni, questi ultimi in conformità a quanto dettato dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. La verifica della conformità dei locali alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
6. Ulteriore sede rispetto a quella già avviata, variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali. sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste dal precedente comma 5.

TITOLO V

DOCUMENTI - ARREDAMENTO DIDATTICO - MATERIALE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Art. 8
Documenti vidimati e contributo per il rilascio

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica curano la tenuta dei documenti, vidimati dall'Ente a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti, contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
   a) *registro di iscrizione*: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito deve contenere per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito
   b) *registro degli allievi* trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione. Detto registro deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso. A sua volta il centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella precedente lettera a). Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica
   c) *libro giornale* per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'Autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.
2. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i..
3. Per il rilascio di ogni singolo registro le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono tenuti a versare un contributo, a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, pari ad € 20,00 (venti/00) quale rimborso forfettario mediante il Portale dei pagamenti PagoPA.
4. I registri e libri giornali non verranno consegnati qualora all'atto della richiesta non venga dimostrato di avere provveduto al versamento del relativo contributo.

Art. 9
Arredamento didattico

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. l'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
   a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante
   b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'Autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning
   c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula considerando per ogni allievo una superficie minima di mq. 1,50.

Art. 10
Materiale lezioni teoriche

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
   a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa
   b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
   c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione
   d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico
   e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso
   f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti
   g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli
   h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata
   i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali
   j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli
   k) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'Autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

Art. 11
Materiale lezioni pratiche

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria Al, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2 del D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 e s.m.i..
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1 del D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 e s.m.i.., ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
3. Ai veicoli utili per le esercitazioni di guida operate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica si applica quanto prescritto all'art. 7bis del D.M. n. 317/1995 e s.m.i.

TITOLO VI

PERSONALE DOCENTE - TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Art. 12
Insegnanti e Istruttori delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. per ciascuna sede l'Autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'Autoscuola ovvero dal Responsabile Didattico. Qualora ad una stessa ditta individuale o una società appartengono più autoscuole è consentita la mobilità presso le diverse sedi del personale docente.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'Autoscuola e/o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. L'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., possono continuare a svolgere le proprie funzioni purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
6. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla Città metropolitana di Roma in ragione del luogo ove questi ultimi hanno la sede.

Art. 13
Requisiti degli Insegnanti e Istruttori

1. Gli insegnanti e/o istruttori devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado, di abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni; tali requisiti devono permanere per tutta la durata dello svolgimento della professione.

2. Possono esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore di guida, oltre al Titolare e al Responsabile Didattico, le seguenti figure:
   a) Dipendenti
   b) Lavoratori autonomi/occasionali
   c) Soci
   d) Collaboratori familiari (solo autoscuole).
3. Per gli insegnanti e/o istruttori che prestano attività presso altri enti pubblici e/o privati, occorre presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare o rappresentante legale dell'attività è tenuto a presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, apposita comunicazione scritta unitamente alla restituzione del tesserino di insegnante e/o istruttore.

Art. 14
Cumulo di funzioni da parte di Insegnanti e Istruttori nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica

1. L'insegnante può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 3 autoscuole distinte, per giorni ed in orari determinati, a condizione che, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari delle autoscuole cointeressate, non si creino incompatibilità o coincidenze di orari o comunque disfunzioni all'insegnamento.
2. L'istruttore può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 2 autoscuole distinte, a condizione che in entrambe le dette autoscuole sia presente un altro istruttore.

Art. 15
Tesserini di riconoscimento di Insegnanti e Istruttori

1. Gli insegnanti e/o istruttori per esercitare l'attività presso un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, previa presentazione di istanza da parte dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica di appartenenza mediante Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.
2. Ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento, gli insegnanti e gli istruttori già in possesso dell'abilitazione devono frequentare il corso di formazione periodica della durata di otto ore (di cui all'art. 4 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.) entro due anni a partire:
   a) dalla data di conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore
   b) ovvero dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto che, a tale riguardo, è stata fissata come data convenzionale del 25/03/2011.
3. Il corso di formazione periodica deve essere ripetuto ogni due anni a decorrere da una delle date sopraindicate. La data di scadenza viene riportata sul tesserino.
4. In base a quanto previsto dal D.M. n. 17/2011 e s.m.i., il corso di formazione periodica può essere frequentato anche sei mesi prima della scadenza del biennio; tuttavia verrà confermata ugualmente la scadenza che risulta sul tesserino, in quanto deve essere rispettato il decorso di due anni.
5. Qualora il corso di formazione periodico venga svolto dopo la scadenza riportata sul tesserino già posseduto, ai fini del computo dei due anni di validità dello stesso si terrà conto della data in cui è stato frequentato il corso di aggiornamento.

6. Ai fini del computo dei due anni di validità del tesserino, verrà tenuto conto anche della scadenza del contratto di lavoro dell'insegnante e/o istruttore; pertanto, se la durata del contratto di lavoro è inferiore al biennio, il tesserino riporterà la data che coincide con quella di fine contratto.
7. Salvo casi di comprovata e motivata urgenza, il rilascio o il rinnovo di ogni singolo tesserino viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste nell'apposito modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.
8. Per il rilascio e/o rinnovo di ogni singolo tesserino di riconoscimento è prevista la corresponsione di € 10,00 (dieci/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui l'insegnante e/o istruttore fa capo è tenuto a presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, apposita comunicazione scritta unitamente alla restituzione del relativo tesserino.

TITOLO VII

VARIAZIONI SOSTANZIALI – MORTIS CAUSA

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE NUOVA S.C.I.A. O COMUNICAZIONE

Art. 16
Obbligo di presentazione nuova S.C.I.A. o comunicazione per variazioni sostanziali

1. E' obbligatorio presentare una nuova S.C.I.A. per:
   a) l'apertura di una ulteriore sede rispetto a quella già avviata
   b) la variazione dell'ubicazione del locale ospitante l'attività (trasferimento di sede)
   c) le variazioni sostanziali interne del locale ospitante l'attività (prima o seconda sede)
   d) la variazione della titolarità
   e) la variazione della ragione sociale
   f) l'affitto di ramo di azienda
   g) la cessione del ramo di azienda
   h) la variazione dell'amministratore
   i) la variazione del responsabile didattico.

La documentazione da produrre, a seconda dei casi sopra elencati, è indicata nell'apposito Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.

2. E' obbligatorio presentare una comunicazione per:
   a) il mutamento della sola denominazione dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. In tal caso, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, via p.e.c., mediante l'utilizzo della propria carta intestata, il richiamato mutamento entro trenta giorni allegando:
   - copia della visura C.C.I.A.A. aggiornata
   - attestazione capacità finanziaria in corso di validità
   - copia di un documento di riconoscimento

   la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di un nuovo Nulla-Osta aggiornato

b) cessazione dell'attività. In tal caso l'interessato deve darne comunicare alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante l'apposito Modulo pubblicato sul sito istituzionale e dallo stesso scaricabile, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti e istruttori

la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di una Presa d'Atto.

Art. 17
Variazioni di titolarità a seguito modifiche sostanziali della società

1. Vengono considerate variazioni sostanziali della titolarità dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, che pertanto richiedono la presentazione di una nuova S.C.I.A., le fattispecie di seguito elencate:
   a) la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa (qualora cambi il codice fiscale della società)
   b) la trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica (qualora cambi il codice fiscale della società)
   c) la variazione del solo Rappresentante Legale o socio amministratore, pur restando invariato tutto il resto.

Art. 18
Prosecuzione e variazione di titolarità per *mortis causa*

1. In caso di decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l'attività la stessa potrà essere proseguita per non più di mesi 24 (ventiquattro), prorogabili per ulteriori mesi 12 (dodici) in presenza di situazioni eccezionali adeguatamente documentate ed insindacabilmente valutate da parte del competente Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla data del decesso a condizione che la richiesta di prosecuzione venga effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'evento.
2. La prosecuzione temporanea dell'attività viene concessa sotto forma di "Nulla-Osta provvisorio" al solo scopo di consentire la variazione della titolarità.
3. La richiesta di prosecuzione di cui al precedente comma 1, indirizzata via p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro il termine di 60 (sessanta) giorni e redatta su carta intestata della società o ditta, dovrà essere corredata della:
   a) copia del certificato di morte
   b) copia di un documento di riconoscimento del richiedente.
4. Nel trasferimento del complesso aziendale a titolo particolare (es. cessione di azienda o ramo d'azienda o donazione) oppure a titolo universale (successione ereditaria), l'avente causa (acquirente o erede) è tenuto ad effettuare la voltura a suo nome entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto notarile di cessione a titolo particolare o a titolo universale. Egli, pertanto, deve presentare la S.C.I.A. per ottenere a proprio favore il rilascio del Nulla-Osta, previo accertamento in capo al richiedente di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dal presente Regolamento, in sostituzione del provvedimento autorizzativo o Nulla-Osta già rilasciato che contestualmente viene revocato, previa restituzione dell'originale.
5. Qualora il trasferimento del complesso aziendale includa anche il locale già autorizzato, sarà sufficiente un'autocertificazione in atto notorio attestante che, se del caso, lo stesso non ha subito alcuna modifica sostanziale rispetto all'ultima autorizzazione o Nulla-Osta.

6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 o di cui al precedente comma 4 senza che l'avente causa abbia ottemperato a quanto negli stessi commi dettato, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.

TITOLO VIII

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI

SOSTITUZIONI TEMPORANEE INSEGNANTI E ISTRUTTORI

PRESA D'ATTO

Art. 19
Obbligo di comunicazione per variazioni non sostanziali

1. Le variazioni non sostanziali all'attività di autoscuole e centri di istruzione automobilistica già in essere comportano, per il titolare, l'obbligo di comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 (trenta) giorni.
2. Le variazioni non sostanziali si possono riassumere nelle seguenti fattispecie:
   a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci purché non si tratti del rappresentante legale o socio amministratore (in tali casi occorrerà la presentazione di una S.C.I.A.)
   b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, purché i soggetti restino gli stessi e non vi sia la variazione del codice fiscale
   c) il mero mutamento della forma societaria, tale da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività.

3. Nei casi sopra elencati la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di una Presa d'Atto, nei termini di legge, previa ricezione della documentazione comprovante la variazione in interesse e della sussistenza della capacità finanziaria.

Art. 20
Sostituzione temporanea dell'Insegnate e dell'Istruttore

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. se, per comprovate necessità, un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante e/o istruttore di cui dispongono, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale può consentire che il titolare dell'Autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 (sei) mesi, un insegnante o istruttore di altra Autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
2. La comunicazione di sostituzione temporanea, redatta su carta intestata della ditta o società interessata ed a firma del titolare o del legale rappresentante richiedente, inoltrata via p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, deve essere corredata:
   a) dalla dichiarazione, a firma del titolare o del legale rappresentante richiedente, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi, oltre i propri dati personali, la motivazione della sostituzione
   b) dalla copia del documento di identità del legale rappresentante o titolare richiedente
   c) dalla nota di accettazione della cessione temporanea dell'istruttore e/o insegnante da parte del legale rappresentante o titolare della società o ditta cedente

d) dalla copia del documento di identità del legale rappresentante o titolare della società o ditta cedente
e) dalla nota di accettazione da parte del sostituto interessato
f) dalla copia del documento di identità del sostituto interessato
g) dalla copia del tesserino, in corso di validità, del sostituto interessato.

3. La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito delle comunicazioni di cui al precedente punto 2, rilascerà Presa d'Atto nei termini di legge; la stessa dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.
4. Qualora, per comprovata urgenza, si verifichi la necessità di sostituzione dell'unico insegnante/istruttore di cui un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dispone relativamente allo svolgimento di una sessione d'esame, il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi:
   a) i propri dati personali
   b) la motivazione della sostituzione
   c) il nominativo del sostituto insegnante/istruttore e riferimenti del suo tesserino di riconoscimento (numero, scadenza)
   d) il nominativo dell'Autoscuola o centro di istruzione cedente il sostituto.
5. La dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di cui al precedente punto 4, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile incaricati di effettuare la prova d'esame.
6.

Art. 21

Sostituzione temporanea veicolo in disponibilità giuridica dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 7bis, comma 8, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i., in caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente l'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica si può avvalere di un veicolo conferito in disponibilità da altra Autoscuola o da altro centro di istruzione automobilistica per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, previa richiesta, inoltrata via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale la quale provvede al rilascio di Presa d'Atto nei termini di legge.
2. Per la finalità di cui al precedente punto 1 il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi, oltre i propri dati personali:
   a) il motivo della indisponibilità del veicolo in dotazione
   b) le complete indicazioni della struttura (Autoscuola/centro di istruzione automobilistica) che cede temporaneamente il veicolo in sostituzione

   alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo temporaneamente in sostituzione e copia del contrassegno assicurativo in corso di validità.
3. Qualora, per comprovata urgenza, si verifichi la necessità di sostituzione dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente relativamente allo svolgimento di una sessione d'esame, il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città

metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi:

a) i propri dati personali
b) il motivo della indisponibilità del veicolo in dotazione
c) le complete indicazioni della struttura (Autoscuola/centro di istruzione automobilistica) che cede temporaneamente il veicolo in sostituzione

alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo temporaneamente in sostituzione e copia del contrassegno assicurativo in corso di validità.

4. La dichiarazione (effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) di cui al precedente punto 3, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile incaricati di effettuare la prova d'esame.

TITOLO IX

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 22
Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora nel corso dell'attività di Autoscuola o centro di istruzione automobilistica sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto titolare ha la facoltà di sospenderne volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a 6 mesi prorogabili di altri sei mesi, sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne comunicazione alla competente struttura della Città Metropolitana di Roma Capitale, che concede la sospensione sotto forma di "Nulla-Osta provvisorio".
2. Tale sospensione, richiesta del titolare, non dà luogo a sanzione e non si cumula agli effetti del disposto dell'art. 123, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
3. Trascorso il termine di sospensione, l'attività riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti.

Art. 23
Cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica può volontariamente cessare l'attività. In tal caso deve darne comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti e istruttori. La competente struttura della Città metropolitana di Roma disporrà, pertanto, la cessazione mediante Presa d'Atto provvedendo, altresì, ad annullare le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti ed agli istruttori che prestavano attività presso l'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica in questione.

TITOLO X

ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI

Art. 24
Requisiti per l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di guida

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha competenza per la gestione degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida.
2. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria sono i seguenti:
   a) diploma di maturità quinquennale
   b) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale
   c) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza o non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
   d) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M n. 17/2011 e s.m.i. propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante
3. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di guida sono i seguenti:
   a) età non inferiore ai ventuno anni
   b) diploma di istruzione di secondo grado
   c) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 17/2011 e s.m.i., propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore;
   d) patente di guida comprendente:
      - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. 17/2011
      - almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma1, lett. b) del D.M. 17/2011
      - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011.

Art. 25
Tassa d'esame per l'abilitazione di Insegnante e Istruttore di guida

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, i candidati presentano alla Città metropolitana di Roma una domanda scritta in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione d'esame, nonché provvedono al pagamento di una tassa d'esame di €. 60,00 (sessanta/00) per una sola abilitazione o di €. 100,00 (cento/00) per entrambe le abilitazioni, tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. La mancata presentazione alle prove d'esame non comporta la restituzione della tassa d'esame.
3. I requisiti per ottenere l'ammissione alle prove d'esame sono previsti dalla normativa vigente di settore e devono essere comprovati alla data di presentazione delle domande.

Art. 26

Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Insegnanti di teoria

1. Per conseguire l'abilitazione professionale da insegnante e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza di un corso di formazione iniziale, organizzato dalle autoscuole o dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare, in allegato, all'istanza di ammissione all'esame di idoneità professionale.

Art. 27
Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Istruttori di guida

1. Per conseguire l'abilitazione professionale da istruttore di scuola guida e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza del corso di formazione iniziale. Il corso si svolge presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure presso soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare, in allegato, all'istanza di ammissione all'esame di idoneità professionale.

TITOLO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28
Responsabilità del titolare dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica

1. Il titolare della ditta individuale esercente l'Autoscuola ovvero il legale rappresentante o socio amministratore della società esercente deve avere la gestione diretta e personale, esclusiva e permanente dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'impresa ed è responsabile del regolare funzionamento dell'Autoscuola nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Art. 29
Oggetto della vigilanza

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggetti a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, alla quale compete inoltre l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo.
2. I funzionari della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi e ispezioni presso le sedi delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica e quanto altro necessario al fine di controllare:
   a) il permanere dei requisiti a presupposto dell'attività
   b) la regolarità del funzionamento dell'attività relativamente:

- all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso del Nulla-Osta rilasciato dall'autorità competente
- al controllo dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i.
- al controllo che gli allievi siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'art. 13 del D.M. n. 317/1995
- alla regolarità generale dell'esercizio dell'attività, effettuando la funzione di vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive.

3. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggetti anche ad un controllo più prettamente tecnico, da parte dell'Ufficio Vigilanza della Città metropolitana di Roma, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. in particolare riguardo:
   a) la capacità didattica del personale
   b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature
   c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti
   d) l'idoneità dei locali
   e) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati
   f) il rispetto delle direttive ministeriali ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
4. L'attività ispettiva viene eseguita anche in modalità congiunta con le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale).

Art. 30
Ispezioni e controlli

1. L'attività di vigilanza viene effettuata mediante lo svolgimento di sopralluoghi presso i locali delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica, scegliendo le imprese da controllare secondo il criterio della proporzionalità del rischio, dando priorità al controllo delle imprese cui afferisce un rischio più elevato.
2. L'attività di vigilanza, tuttavia, viene avviata anche secondo una programmazione d'ufficio mensile "a campione" oppure a seguito di irregolarità riscontrate in fase istruttoria, nonché su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o altre autorità pubbliche, infine da parte di privati cittadini mediante esposto.
3. Più precisamente l'attività di vigilanza viene effettuata scegliendo l'impresa più esposta al rischio, periodicamente "a campione" e quando:
   a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca già adottati
   b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività
   c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'attività stessa
   d) a giudizio della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale se ne ravvisi l'opportunità.
4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).

5. In attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, viene predisposto un Piano Ispettivo mensile e preventivo in cui viene stabilita la composizione delle squadre ispettive, formate da minimo due dipendenti.

Art. 31
Verbale ispettivo

1. A seguito dell'attività di vigilanza tecnica e amministrativa viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate che vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, garantendo il contraddittorio.
2. Nel redigere il verbale, occorre indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia. Il titolare dell'impresa, conseguentemente, può fornire nell'immediato chiarimenti oralmente o per iscritto, riservandosi di produrre eventuali memorie difensive successive al controllo ispettivo e di essere ascoltato dal Funzionario Responsabile dell'afferente Unità Operativa.
3. Il personale ispettivo sottoscrive il verbale con propria firma autografa, dichiarando nello stesso l'ora di inizio e conclusione delle operazioni di controllo. Il verbale viene sottoscritto anche dal destinatario dell'ispezione per presa visione e gli viene consegnata copia.

Art. 32
Avvio del procedimento sanzionatorio

1. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato entro il termine di 90 (novanta) giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 360 (trecentosessanta) giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della L. n. 241/1990 e s.m.i..
3. Qualora ricorra il caso di cui al comma 1, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche per il tramite dei messi notificatori della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 33
Sanzioni amministrative

1. A seconda della violazione riscontrata, vengono adottati i seguenti i provvedimenti sanzionatori amministrativi:
   a) Diffida
   b) Sospensione dell'attività
   c) Revoca dell'attività

Art. 34
Diffida

1. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo ispettivo, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'impresa volto ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Nel caso di inottemperanza della diffida, la Città metropolitana di Roma Capitale adotta i provvedimenti sanzionatori di sospensione di cui al successivo articolo.

Art. 35
Sospensione dell'attività

1. La sospensione è un provvedimento con il quale la Città metropolitana di Roma Capitale sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'esercizio dell'attività. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile, purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione dell'impresa dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'impresa stessa non può iscrivere allievi anche nel caso in cui aderisca ad un centro di istruzione automobilistica, né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida.
2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza della Motorizzazione Civile per quanto di competenza con comunicazione certificata (P.E.C.).
3. La sospensione dell'attività decorre dalla data di notifica del provvedimento di sospensione stesso
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 123, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. l'attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
   a) La stessa non si svolga regolarmente
   b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale
   c) il titolare non ottemperi alle disposizioni dettate dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale ai fini del regolare funzionamento dell'impresa.
5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili.

Art. 36
Revoca

1. La revoca dell'attività è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività. La revoca, ai sensi dell'art. 123, commi 9 e 9bis, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avviene quando:
   a) siano venuti meno la capacità finanziaria
   b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare; in tal caso è parimenti revocata l'idoneità tecnica dello stesso art. 123, comma 9bis, del D.Lgs. n. 285/1992)
   c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'impresa

d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. b), l'interessato potrà conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione, così come previsto dall'art.123, comma 9, bis del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Art. 37

Esercizio abusivo dell'attività e sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 11, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
   a) l'assenza della dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.)
   b) l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 123, comma 11, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e del presente Regolamento
   c) quando l'attività viene esercitata malgrado un provvedimento di sospensione o revoca, oppure quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21*quinquies* e 21*nonies* della L. n. 241/1990 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 123, comma 11bis, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
   a) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di Autoscuola.
3. Ai sensi dell'art. 123, comma 12, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
   a) chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato e del presente Regolamento.
4. Con riferimento alla lett. a), lett. b) e lett. c) del precedente comma 1 nonché alla lett. a) del precedente comma 2, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 11.108,00 (undicimilacentootto/00) ad un massimo di € 16.661,00 (sedicimilaseicentosessantuno/00). Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti morali del titolare si applica, inoltre, il disposto dettato dal comma 9bis dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i che prevede la revoca della idoneità tecnica.
5. Con riferimento alla lett. a) del precedente comma 3, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 173,00 (centosettantatre/00) ad un massimo di € 694,00 (seicentonovantaquattro/00).
6. Con riferimento alla lett. a) del precedente comma 3, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 173,00 (centosettantatre/00) ad un massimo di € 694,00 (seicentonovantaquattro/00).
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal Titolo VI del Codice della Strada.
8. L'applicazione delle sanzioni previste nei commi precedenti non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 del Codice Penale.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38
Norme di rinvio

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

Art. 39
Norme abrogate

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 30 marzo 2021.

Art. 40
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.